

DIREZIONE PROVINCIALE DI: LATINA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LATINA

Registrazione di Atto Privato

Il 18/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJK , serie 3 , numero 851

data di stipula: 11/05/2026

ident.vo telematico: TJK26L000851000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CLCMCR42S44Z600C

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

80007990593				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

ASSOCIAZIONE COLLEGIUM MUSICUM

P.IVA 01695540599

C.FISC 80007990593

Viale XVIII Dicembre 68

04100 – Latina (LT)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026, il giorno 11 Maggio, alle ore 18:00, in Latina (LT), presso la sede sociale di Viale XVIII Dicembre 68, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione denominata "**COLLEGIUM MUSICUM**", con sede in Latina (LT), via Alfieri, n. 1, codice fiscale 80007990593.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, la Sig.ra Maria Cristina Calcagni, la quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Sig.ra Teodora Alicia Baldin.

Il Presidente constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto vigente;
- che sono presenti, in proprio tutti i soci: Calcagni Maria Cristina, Baldin Fidel Jose, Cannizzo Fabrizio, Batista Gabriella, Baldin Teodora Alicia, Baldin Maria Gabriella, Berlioz Paolo, Berlioz Andrea Paolo, Berlioz Gabriella Alicia;
- che sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede **straordinaria** per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
2. Assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e integrazione della denominazione sociale;
3. Conferma cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Il Presidente espone all'Assemblea la necessità di aggiornare lo statuto vigente (approvato con atto del Notaio Giuseppe Coppola in data 13.06.2012) per renderlo conforme alla riforma del Terzo Settore. Spiega che l'adeguamento è condizione necessaria per l'iscrizione/mantenimento nel **RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)** e per godere delle relative agevolazioni fiscali.

In particolare, evidenzia le principali modifiche apportate:

- **Denominazione:** inserimento dell'acronimo "APS";

- **Attività di interesse generale:** L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017
- **Assenza di scopo di lucro:** rafforzamento del divieto di distribuzione degli utili;
- **Ordinamento democratico:** conferma dei diritti dei soci e delle modalità di voto in assemblea.

Il Presidente dà lettura del nuovo testo statutario, composto da n. 15 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, con voto unanime espressamente palesato,

DELIBERA

1. di **abrogare** integralmente il precedente testo statutario;
2. di **adottare** il nuovo testo dello Statuto sociale dell'associazione, che assume la denominazione "**COLLEGIUM MUSICUM - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" (in breve "COLLEGIUM MUSICUM APS"), composto da n. 15 articoli, allegato al presente verbale e di cui forma parte integrante;
3. di confermare le cariche sociali; in particolare:
 - Cristina Calcagni: Presidente;
 - Gabriella Maria Baldin: Vice Presidente;
 - Teodora Baldin: Segretario.
4. di dare mandato al Presidente affinché provveda a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente atto e per l'espletamento delle procedure di iscrizione/aggiornamento presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non essendovi altro su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:00.

Il Segretario

[Firma]

Il Presidente

[Firma]



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA

Registrato il 18/05/2018 al n. 851 Serie 3
 pagati € 200,00 (Euro Duecento/00)
 cui € per la trascrizione

La Funzionaria dell'Ufficio Provinciale di Latina (*)
 Paolina NOTARO
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale

ALLEGATO A

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale "COLLEGIUM MUSICUM -APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"COLLEGIUM MUSICUM LATINA"**, l'associazione ha sede legale attualmente nel Comune di LATINA in Viale XVIII Dicembre 68, operante senza fini di lucro e potrà istituire o chiudere sedi secondarie e sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del consiglio direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale - APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "COLLEGIUM MUSICUM Associazione di Promozione Sociale", in sigla "C.M.L. APS".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. e potrà istituire o chiudere sedi secondarie e sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del consiglio direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (ex

art. 5, comma 1, lett. i, D.Lgs. 117/17); l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale (ex art. 5, comma 1, lett. d, D.Lgs. 117/17); nonché la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (ex art. 5, comma 1, lett. l, D.Lgs. 117/17).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- Di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- Favorire con ogni mezzo la diffusione della musica e l'accostamento ad essa di ogni stato sociale;
- La promozione della formazione culturale e ricreativa degli associati attraverso la migliore utilizzazione del tempo libero;
- L'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, si propone di perseguire la promozione e la conoscenza tecnica, storica e critica delle diverse tradizioni musicali, nonché la diffusione di tutte le esperienze teatrali e musicali che, per la loro validità artistica e culturale, risultano spesso escluse dai tradizionali circuiti commerciali e dai mezzi di comunicazione di massa, al fine di favorire la pluralità delle espressioni artistiche e l'accesso alla cultura per tutta la collettività. La sperimentazione e la ricerca di nuove forme di espressione e di apprendimento musicale anche con la comunicazione didattica;
- La realizzazione di seminari, dibattiti, conferenze, concerti, commedie, esercitazioni musicali, laboratori di sperimentazione e ricerca anche avvalendosi di mezzi audiovisivi, di registrazioni meccaniche e filmati di qualsiasi altra attività ricreativa;
- Operare in parallelo e concentrare l'intervento in quelle zone ove vi siano iniziative delle scuole, di associazioni, di istituzioni culturali, capaci di incidere realmente sulla comunità con una molteplicità di interventi programmati tra loro
- Organizzare, corsi, concorsi, master class, inerenti l'attività compatibile con gli scopi statutari;
- Collaborare con altre Organizzazioni che perseguono stessi scopi e può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per la realizzazione delle attività e dei servizi;
- Collaborare in sinergia con associazioni e attività private che svolgono promozione delle realtà e qualità del territorio

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi. L'individuazione di tali attività è di competenza del Consiglio Direttivo. In tale ambito, l'Associazione potrà compiere ogni atto od operazione contrattuale, economica o finanziaria necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali, inclusi il reperimento di spazi ed impianti, anche tramite la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici o privati.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico (crowdfunding) o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, recanti l'identità dell'Associazione, nonché sollecitando donazioni, lasciti e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

2-6 Le attività di interesse generale sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo

continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 3 - Risorse economiche, Patrimonio e Bilancio

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, incluse le attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali e raccolte fondi, anche in forma di crowdfunding, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Patrimonio e divieto di lucro: Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

3. Esercizio sociale: L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
4. Predisposizione del Bilancio: Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. In presenza di comprovati motivi, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Forma del Bilancio (Art. 13 CTS): Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica ministeriale vigente e, a seconda del volume di entrate, potrà assumere le seguenti forme:
 - o Rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - o Bilancio di esercizio ordinario (Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) qualora le entrate siano superiori a 220.000 €.
 - o Il bilancio deve in ogni caso documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse eventualmente svolte ai sensi dell'art. 6 del CTS.
6. Bilancio Sociale e Trasparenza:
 - o Se l'Associazione supera un milione di euro di entrate annue, dovrà redigere e pubblicare il Bilancio Sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS.
 - o Se l'Associazione ha entrate superiori a centomila euro annui, dovrà pubblicare sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti o compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
7. Deposito: Il bilancio di esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno o nei diversi termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere soci anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo legale, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS e provvedere a integrare il numero entro un anno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Per l'ammissione, l'aspirante socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare lo Statuto e i regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni. In caso di rigetto, la comunicazione deve essere motivata e l'aspirante socio può, entro 60 giorni, richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un organo di garanzia (se previsto).

In conformità alla storia dell'Associazione, i soci possono essere distinti per finalità onorifiche o operative (Soci Fondatori, Operativi, Onorari o Sostenitori), ma tale distinzione non comporta alcuna disparità di trattamento. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, incluso il diritto di voto in Assemblea (se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci) e il diritto di elettorato attivo e passivo.

La qualità di socio si perde per recesso volontario, decesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per morosità protrattasi per oltre 6 mesi.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta nella quale l'aspirante dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e si impegna ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. In assenza di un provvedimento di rigetto entro tale termine, la domanda si intende accolta. L'annotazione nel libro dei soci avviene dopo il versamento della quota associativa annuale.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dello stesso, all'Assemblea degli associati, che si pronuncerà in occasione della prima convocazione utile.

In caso di domande presentate da minorenni, le stesse devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017, il diritto di voto in Assemblea per i soci minori è esercitato per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;

- per decadenza, a causa del mancato versamento della quota associativa trascorsi 6 (sei) mesi dal sollecito scritto;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti, consentendogli la facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, il socio può proporre ricorso all'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento fino alla decisione dell'Assemblea.

Il recesso o l'esclusione vengono annotati dal Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili (salvo i trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri, senza alcuna distinzione.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo, purché siano in regola con il versamento della quota associativa e siano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- esaminare i libri sociali (Libro dei soci, Libro dei verbali delle Assemblee, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e degli altri organi). Tale diritto si esercita mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà consentirne l'esame presso la sede sociale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Il socio ha il diritto di ottenere copia dei documenti a proprie spese, nel rispetto della normativa sulla privacy.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare regolarmente la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari e prestare la propria attività in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo i casi in cui sia instaurato un rapporto di lavoro ammesso dalla legge.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché l'importo non superi i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di iscrivere i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale in un apposito Registro dei Volontari.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o per volontà dell'Assemblea);
- il Revisore Legale dei Conti (nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o per volontà dell'Assemblea);
- il Collegio dei Probiviri (organo eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Ai componenti dell'Organo di Controllo, che siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, può essere attribuito un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. All'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche via e-mail o messaggistica elettronica) inviato almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato e sia garantita la collegialità della riunione.

Assemblea Ordinaria:

In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione (da tenersi in giorno diverso dalla prima) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Competenze: nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca l'Organo di Controllo e il Revisore; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; delibera sui ricorsi per mancata ammissione o esclusione; approva i regolamenti; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Assemblea Straordinaria:

Per le modifiche statutarie, delibera con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, purché sia rappresentato almeno un decimo dei soci.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri, eletti dall'Assemblea, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici).

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti (cooptazione). Il nuovo membro rimane in carica fino alla prossima Assemblea, che dovrà ratificare la nomina. Se decade oltre la metà dei membri, l'intero Consiglio si intende decaduto e il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni per l'elezione del nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo:

elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e, se opportuno, un Tesoriere; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione;

stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione dei soci;

provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto (anche via e-mail) inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24

ore. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre componenti, esso delibera validamente quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si applica ai membri del Consiglio Direttivo l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza e l'articolo 2475-ter del Codice Civile sul conflitto di interessi.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei propri componenti. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina l'attività dell'Associazione.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione utile, che deve essere convocata tempestivamente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Vice-Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni per l'elezione del nuovo Presidente. Il potere di rappresentanza del Presidente è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno per libera scelta. I componenti

dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile (revisori legali, commercialisti, avvocati iscritti ai rispettivi albi).

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità alle norme di legge;

laddove la redazione del bilancio sociale sia obbligatoria per legge o effettuata volontariamente dall'Associazione, ne attesta la conformità alle linee guida ministeriali, dando atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o per libera scelta, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La funzione di revisione legale può essere affidata all'Organo di Controllo, a condizione che sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti di tali organi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 13 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di **almeno tre quarti degli associati**.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori uscenti, stabilendone i poteri.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'**Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri **Enti del Terzo Settore**, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
4. È fatto divieto di ripartire il patrimonio residuo tra gli associati sotto qualsiasi forma.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri e Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità del presente Statuto, sarà rimessa in prima istanza al tentativo di conciliazione del Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti anche tra i non soci per la loro probità e competenza. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio giudica secondo equità, senza formalità di rito, entro 60 giorni dal ricorso.

Qualora non sia possibile raggiungere una conciliazione o l'organo dei Probiviri non sia stato istituito, la decisione su qualsiasi controversia – eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri – sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo tra i primi due.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina.

✓ Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo (secondo equità), senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 15 - Norme Finali e Transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)** e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto (incluso il testo adottato con atto notarile del 13.06.2012), nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.
3. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato prevista al momento della loro elezione, salvo che la loro composizione o modalità di nomina si ponga in contrasto con le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione provvederà agli adempimenti necessari per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

[Signature]
[Signature]



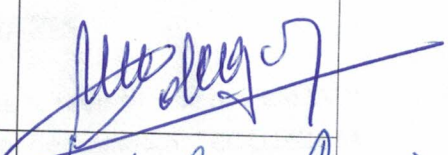
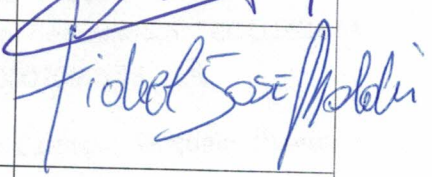
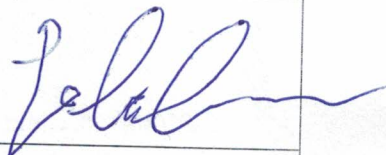
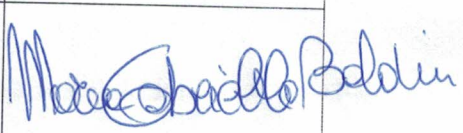
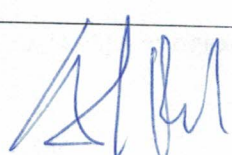
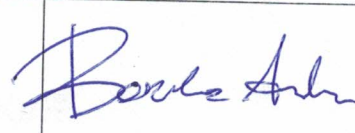
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA
Allegato all'atto reg. il
al N. serie

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA

Allegato all'atto reg. il **18/05/26**
al N. **851** serie **3**

La Funzionaria dell'Ufficio Territoriale di Latina (*)
Paolina NOTARO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

FOGLIO PRESENZE

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	DATA DI AMMISSIONE	FIRMA
CALCAGNI MARIA CRISTINA	BUENOS AIRES (ARGENTINA) IL 04.11.1942	05.03.1973	
BALDIN FIDEL JOSE'	GARDOY CRUZ (ARGENTINA) IL 02.05.1940	05.03.1973	
CANNIZZO FABRIZIO	ROMA IL 04.05.1970	01.10.1998	
BATTISTA GABRIELLA	LATINA IL 18.07.1972	09.11.1998	
BALDIN TEODORA ALICIA	SEZZE(LATINA) IL 15.06.1972	07.01.1999	
BALDIN MARIA GABRIELLA	SEZZE(LATINA) IL 15.06.1974	07.01.1999	
BERLIOZ PAOLO	LA SPEZIA IL 29.06.1967	03.03.2000	
BERLIOZ ANDREA PAOLO	ROMA IL 30.06.2001	02.10.2024	
BERLIOZ GABRIELLA ALICIA	ROMA IL 02.03.2005	02.10.2024	